

## PARTE SECONDA

### Le Rappresentanze

#### 1. Accettazione delle domande

Ciascuna Rappresentanza riceve le domande di preiscrizione dei cittadini stranieri non dell'Unione Europea residenti nella propria circoscrizione, redatte in originale e in duplice copia, **sul Modello "A"/Form A (versione in lingua inglese)** corredate della documentazione prescritta.

In casi particolari, il Capo della Rappresentanza può accettare o meno la domanda presentata da candidati provenienti da Paesi terzi e temporaneamente residenti nella Circoscrizione di propria competenza, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.

Vengono accolte **"con riserva"** le domande di preiscrizione dei candidati che al momento della presentazione della richiesta di preiscrizione ai **corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico**, frequentino l'ultimo anno di scolarità e debbano ancora sostenere gli esami finali e - ove previsto dall'ordinamento locale - uno speciale esame di idoneità accademica. La Rappresentanza italiana competente riceverà il titolo finale o l'attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, al fine di sciogliere la predetta riserva.

**Sono accettate "con riserva" le domande** dei candidati che al momento della presentazione della domanda di preiscrizione ai **corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo.**

Le rappresentanze Diplomatiche hanno competenza esclusiva per la predisposizione e nella finalizzazione delle dichiarazioni di valore, e tale competenza non può essere delegata agli Istituti Italiani di Cultura.

#### 2. Inoltro alle Istituzioni di formazione superiore dell'elenco dei candidati

**Le Rappresentanze inoltrano** alle sedi universitarie prescelte dagli studenti, per posta elettronica, ove possibile certificata, il foglio excel (allegato 3), contenente l'elenco dei candidati, divisi per corso di laurea e di laurea magistrale, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie riguardanti i singoli interessati.

**Restituiscono** agli studenti le domande di preiscrizione accolte, autenticate della firma e della fotografia, allegando:

##### **A) per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico:**

- i titoli di studio in originale, di cui all'allegato 1, legalizzati, nonché i titoli di cui all'allegato 2 per i quali siano previsti atti di legalizzazione; fotocopia autenticata dei titoli di studio stessi, corredata di traduzione e della dichiarazione di valore (Mod. E).

##### **B) per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico:**

- a) titolo conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo;
- b) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica - confermato dalla Rappresentanza

diplomatica - attestante gli esami superati nonché per ogni disciplina i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli di cui alle lettere a) e b) **Gli studi post secondari (esami e crediti), eventualmente già compiuti, possono essere attestati dal “diploma supplement”, ove adottato.**

**La dichiarazione di valore relativa ai titoli di cui ai punti a) e b) è prodotta sul Modello L.**

Copia conforme delle domande e di tutta la documentazione deve essere conservata agli atti d’ufficio della Rappresentanza per cinque anni, a disposizione delle Amministrazioni centrali.

**Qualora risulti che gli Atenei abbiano pubblicizzato, unitamente all'elenco dei posti riservati per ogni singolo corso di laurea, la possibilità di curare nella propria sede la traduzione dell’ulteriore documentazione di studio, le Rappresentanze, ove possibile, ne danno informazione ai candidati interessati.**

Le Rappresentanze forniscono alle Università recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica cui rivolgersi, per eventuali contatti.

La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore “non esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficienti” (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

### **3. Pubblicizzazione notizie**

Le Rappresentanze pubblicizzano le seguenti informazioni ricevute da ogni Università:

- data, orario e indirizzo della sede d’esame, sia per la prova di lingua italiana ove obbligatoria, sia per eventuali ulteriori prove di accesso o attitudinali;
- scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti delle predette prove.

### **4. Rilascio dei visti di ingresso**

Come già anticipato alla Parte I par. I.5, **il visto di ingresso per STUDIO per Immatricolazione Università (visto “nazionale” di tipo “D”, di lunga durata), è indispensabile per lo svolgimento delle procedure relative all'immatricolazione.**

**Il visto per STUDIO per Immatricolazione Università può essere rilasciato** – in una sola circostanza ed esclusivamente nei termini e nei tempi previsti dalle presenti Disposizioni **soltanto per consentire l'immatricolazione** in Italia degli studenti stranieri. In nessun caso è previsto il rilascio di tale tipologia di visto in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione, né sarà possibile rilasciare visti di reingresso a studenti immatricolati ed in attesa di rilascio di primo permesso di soggiorno in quanto ciò non è previsto dalla normativa vigente.

**La Rappresentanza**, previa acquisizione della documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, **può rilasciare tale visto d’ingresso al candidato che risulti regolarmente preiscritto secondo le procedure in vigore**, - anche se “con riserva” - al fine di consentire al richiedente di

sostenere l'esame di ammissione all'Università e immatricolarsi.

Si precisa che, a coloro che risultino ammessi "con riserva" ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il relativo visto d'ingresso per STUDIO per Immatricolazione Università (tipo D "nazionale") può essere concesso solo dopo che i medesimi abbiano presentato il diploma di maturità e/o l'attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e, se necessario, l'attestato di idoneità accademica.

**Detto visto**, rilasciato secondo le procedure indicate dalla Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri ed in presenza dei requisiti economici ed assicurativi appresso specificati, **dovrà essere di tipo "D" (nazionale) con ingressi multipli e validità sempre superiore a 90 giorni** (onde consentire agevolmente l'eventuale proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di successiva immatricolazione ad un corso universitario).

**Il visto d'ingresso è rilasciato, se soddisfatti tutti i requisiti e condizioni della normativa vigente, entro le date stabilite dagli appositi calendari MIUR per consentire in tempi utili l'arrivo dello studente per le prove. I periodi di validità e durata del visto sono correlati al tipo di corso di laurea per il quale è stata richiesta la prescrizione e ai predetti calendari. Apposite e specifiche istruzioni operative in materia di visti (validità/durata o altro), sono stabilite e diramate alle Rappresentanze diplomatico-consolari dal Centro Visti della D.G.I.E.P.M. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.**

#### Rilascio di Visto Schengen Uniforme (VSU)

*Per consentire al candidato di partecipare a prove di ammissione ed esami di idoneità linguistica presso gli Atenei di destinazione, le Rappresentanze concedono un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme per "turismo"), accertata la sussistenza delle condizioni e requisiti previsti per tale tipologia di visto.*

*La Rappresentanza diplomatico-consolare competente rilascerà il visto di ingresso nazionale per STUDIO "Immatricolazione Università" solo a seguito dell'ammissione dello studente a partecipare al corso prescelto, una volta che questi sia rientrato nel proprio paese.*

Lo studente che dovrà sostenere prove di ammissione a qualsiasi corso di laurea universitario, anticipate rispetto agli stessi calendari delle prescrizioni, da disposizioni dei singoli atenei o dal MIUR, o comunque laddove la prescrizione non potrà essere ritenuta perfezionata per l'ottenimento della tipologia di visto di cui sopra (tipo "D" Nazionale STUDIO "Immatricolazione Università") richiederà un visto di ingresso di breve durata rapportato alle specifiche esigenze, presentando a sostegno della domanda di visto la ricevuta di iscrizione alle prove, oltre alla dimostrazione del possesso dei requisiti e condizioni previste dalla normativa Schengen che disciplina il rilascio dei visti di breve durata, sia esso richiesto per studio o per turismo.

### **REQUISITI PREVISTI**

**Per ottenere il visto d'ingresso per motivi di STUDIO "Immatricolazione Università" (tipo D "nazionale") e, successivamente, del permesso di soggiorno, lo studente straniero deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:**

- A. Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto** Tali mezzi sono quantificati nell'importo di **euro 448,07 al mese, pari ad euro 5.824,91 annuali**, per ogni mese di durata dell'anno accademico (Circolare n. 8, avente per oggetto "Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno 2017", diramata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 17 gennaio 2017, con la quale, al punto 2.1 sono stati resi noti i valori del "assegno sociale"). La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori, o

fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana; non può essere dimostrata attraverso l'esibizione di una fidejussione bancaria o di una polizza fideiussoria, ne' di denaro contante o di garanzie fornite da terze persone.

La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti norme devono produrre un documento di copertura economica come gli altri candidati.

**B. La disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.**

**C. Un idoneo alloggio nel territorio nazionale;**

**D. Un'adeguata copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri** (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno), di cui lo studente dovrà dimostrare il possesso, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno.

Sono ammesse le seguenti formule:

1. dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;
2. polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
3. polizza assicurativa con Enti o società nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Salute una apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o società diversi dall'I.N.A. la polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

**Ai fini dell'iscrizione a corsi di laurea tenuti in lingua italiana, è necessaria una adeguata conoscenza dell'italiano** che dovrà essere provata dallo studente e/o accertata dalla Rappresentanza. A tale scopo, lo straniero ai fini del rilascio del visto di ingresso per studi universitari, potrà dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana attraverso l'esibizione di certificazioni delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia, della Terza Università degli studi di Roma, della Società Dante Alighieri anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti, o di attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi, ovvero di altre certificazioni/diplomi riconosciuti ai fini dell'esonero dalle prova di conoscenza della lingua italiana indicati nel capitolo primo, paragrafo I.10.

Qualora non sia possibile il conseguimento in loco della suddetta certificazione, le Rappresentanze potranno richiedere analoga certificazione rilasciata da altri soggetti operanti in loco. Nell'ipotesi in cui lo studente straniero non sia in grado di produrre tale documentazione, la sua conoscenza della lingua italiana potrà essere verificata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari anche in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura – ove presenti – attraverso un colloquio o nei modi ritenuti più opportuni.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate informazioni sulle certificazioni o sulle verifiche, di cui al comma precedente, alle università di destinazione dei candidati, affinché le medesime possano valutarle, nella loro autonomia, ai fini dell'eventuale esonero dall'esame di competenza linguistica previsto in sede.

**La Rappresentanza rilascia ai candidati una propria dichiarazione con la quale certifica in base a quale dei requisiti ed alla relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio “Immatricolazione Università”.**

## **5. Scioglimento della riserva**

Le Rappresentanze restituiscono agli studenti interessati all'immatricolazione ai **corsi di laurea e di laurea magistrale** i documenti di studio muniti dei prescritti atti consolari, entro il termine di rilascio del visto di ingresso “nazionale” per STUDIO per Immatricolazione Università, unitamente alle domande di preiscrizione”.

Qualora non sia possibile - per limiti di tempo - provvedere in tal senso, i candidati interessati sono ammessi alle prove stesse “con riserva”. Le Rappresentanze, in questo specifico caso, devono comunque confermare alle Università, via mail, l’elenco (in formato excel) dei nominativi di coloro che abbiano conseguito il titolo finale (indicando la votazione ottenuta) e/o di coloro che siano risultati idonei negli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Università locali. Devono essere precisati i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento, ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie. Laddove non sia previsto un voto finale la Rappresentanza ne darà specifica precisazione, per evitare che in alcune sedi universitarie venga assegnato d'ufficio il voto minimo.

In tale ipotesi, la documentazione è inviata dalle Rappresentanze agli studenti interessati tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, entro i termini stabiliti nel calendario annuale di riferimento.

## **6. Restituzione documenti**

**Entro la scadenza fissata nel calendario annuale**, le Rappresentanze restituiscono agli interessati le domande che non siano risultate conformi alle presenti norme con i documenti allegati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, salvo che i medesimi non chiedano prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi.

**Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR (<http://www.miur.it>) secondo i seguenti percorsi: pagina “Università” > logo “Cerca Università”; pagina “Università” > rubrica “Atenei”.**